



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

DPI

<https://www.youtube.com/watch?v=l2YfDXCP2yc>

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
 - b) destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 - e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

I CASO

Agli operai di una ditta il datore di lavoro aveva dato un DPI costituito dal cordino agganciato alla linea-vita per evitare la caduta dall'alto. L'operaio si sgancia dal cordino impigliato sotto il pannello, con l'intenzione di riallacciarlo subito dopo, ma viene investito dal pannello stesso, che gli scivola sulle gambe e, perdendo l'equilibrio, cade dal tetto da una altezza di quasi nove metri.

II CASO (ipotetico però suffragato da una sentenza simile)

Un lavoratore di un laboratorio fa causa al suo datore di lavoro perché non provvede a lavare i camici